

Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli Enti locali biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 25 luglio 2001.

Art. 1

1. Le parti, nell'intento di pervenire alla sottoscrizione di un accordo per la chiusura economica del biennio contrattuale 1998-1999 per i dipendenti degli Enti locali - area non dirigenziale - in coerenza con le direttive giuntali e con gli accordi del 19.03.1999, 01.07.1999 e 13.04.2000, individuano le seguenti tematiche quali oggetto di un contratto stralcio:

- Lavoro interinale
- Lavoro a tempo determinato
- Telelavoro
- Contratto di formazione e lavoro
- Mobilità
- Part-time
- Procedure per la sottoscrizione degli accordi decentrati
- vacanza contrattuale

Per quanto concerne la costituzione dei comitati esecutivi all'interno delle RSU, le OO.SS. firmatarie del presente accordo invieranno all'A.Re.Ra.N. apposita nota di impegno in tale senso.

2. Il confronto negoziale su queste tematiche dovrà concludersi entro e non oltre il 15.11.2000. Entro tale data verrà trasmesso alla Giunta Regionale l'accordo raggiunto sulle seguenti tabelle:

Qualifiche	Importi	Decorrenza
I		
II - III	35.000	01/12/1999
IV	45.000	
V	50.000	
VI	60.000	
VII	70.000	
VIII	75.000	

3. Le parti concordano inoltre di procedere alla costituzione di tre gruppi di lavoro tecnici per la discussione, gli approfondimenti e la definizione di intese nelle seguenti materie:

a. Relazioni sindacali

b. definizione di un nuovo ordinamento professionale per i dipendenti degli Enti locali, che sostenga il processo di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro e di aziendalizzazione del sistema pubblico, sostituendo gli attuali inquadramenti e realizzando forme più flessibili di gestione delle risorse umane, anche nell'ottica del processo di graduale omogeneizzazione di cui alla legge regionale 13/1998. La trattativa sul sistema di classificazione del personale avrà perciò l'obiettivo di coniugare le esigenze di efficienza e di miglioramento del livello dei servizi degli Enti con quello di valorizzazione della risorsa - lavoro e di sviluppo professionale dei lavoratori, avuto riguardo alla specificità degli Enti stessi nel FVG. In tale quadro saranno individuate soluzioni coerenti per le cosiddette funzioni apicali negli Enti privi di dirigenza: in attesa della nuova disciplina contrattuale, le parti convengono di dover concretamente operare al fine di evitare il crearsi di situazioni incompatibili con le soluzioni a regime che dovranno ispirarsi a quanto previsto dall'intesa del marzo 1999, sopra citata. Particolare rilievo verrà rivolto inoltre alla progressione verticale ed ai relativi criteri, alla progressione orizzontale ed alle modalità di passaggio da una posizione a quella superiore, ai profili professionali, alle posizioni organizzative. Resta inteso che il meccanismo di primo inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione avverrà in un quadro di coerenza con quanto sopra indicato.

c. Tematiche contrattuali non comprese nei punti a) e b), con particolare riferimento alla parte normativa.

4. Le parti concordano di formalizzare entro una settimana le rispettive designazioni per ciascuno dei gruppi. Concordano altresì che l'attività dei gruppi per le tematiche di cui ai punti a) e b) dovrà esaurirsi entro e non oltre il 31.01.2001. Per quanto riguarda il punto c), si dovrà pervenire a una conclusione entro il 28.02.2001. I termini di cui sopra di comune accordo potranno essere prorogati per non più di ulteriori 30 giorni. Le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione positiva del confronto sulle tematiche di cui al punto 3, costituisce condizione indispensabile per la prosecuzione della trattativa relativa alla definizione del primo contratto regionale. Al fine di cui sopra concordano di rincontrarsi il giorno 8.11.2000, alle ore 10:00, presso l'A.Re.Ra.N..